



COMUNE DI CENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
INDIVISIBILI**

Approvato con Delibera CC....

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 3: Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 4: Soggetto attivo

Titolo II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 5: Presupposti per l'applicazione del tributo
- Articolo 6: Categorie di utenza
- Articolo 7: Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Articolo 8: Locali ed aree oggetto della tariffa
- Articolo 9: Modalità di misurazione delle superfici
- Articolo 10: Esclusione totale e/o parziale – locali ed aree non soggetti a tributo
- Articolo 11: Scuole statali

Titolo III TARIFFE

- Articolo 12: Tariffe del tributo
- Articolo 13: Utenze domestiche
- Articolo 14: Utenze non domestiche
- Articolo 15: Raccolta differenziata rifiuto organico utenze non domestiche
- Articolo 16: Utenze non stabilmente attive
- Articolo 17: Tributo giornaliero
- Articolo 18: Tributo provinciale
- Articolo 19: Tributo sui servizi indivisibili del Comune

Titolo IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Articolo 20: Riduzioni del tributo
- Articolo 21: Riduzioni del tributo per utenze domestiche
- Articolo 22: Riduzioni del tributo per utenze non domestiche
- Articolo 23: Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti speciali e avviati a recupero
- Articolo 24: Collaborazione attiva

- Articolo 25: Criteri di cumulabilità delle riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 26: Interventi a favore delle utenze

Titolo V
RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- Articolo 27: Riscossione
- Articolo 28: Dichiarazione d'inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione
- Articolo 29: Rimborsi
- Articolo 30: Poteri del Comune
- Articolo 31: Attività di controllo e sanzioni
- Articolo 32: Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Articolo 33: Riscossione coattiva
- Articolo 34: Contenzioso

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 35: Entrata in vigore del Regolamento
- Articolo 36: Clausola di adeguamento
- Articolo 37: Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nel territorio del Comune di Cento, dal soggetto – nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara secondo le modalità indicate nella Convenzione di affidamento firmata fra gli stessi, nel "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" e nel rispetto della Carta dei Servizi del Gestore.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti..

- ART. 2 -

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

- ART. 3 -

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati nei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti nel regolamento di gestione del servizio rifiuti urbani approvato da ATO Ferrara con deliberazione n. 3 del 17.03.2009 e successive modifiche ed integrazioni (art. 8 e 9).

- ART. 4 -

Soggetto attivo

1. Il Comune o il Gestore concessionario del servizio, applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 5 -

Presupposti per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. A tal fine è condizione sufficiente a far presumere il possesso o la detenzione dell'immobile, salvo le condizioni di esclusione totale o parziale di cui al successivo art. 10:
 - a) per le utenze domestiche sia la presenza di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavole e sedie o letto/divano (mobiliario/arredo non accatastato) che l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas,

- b) acqua, energia elettrica. Anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - c) per le utenze non domestiche la presenza di attrezzature e macchinari nonché della attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
3. Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà

- ART. 6 -
Categorie di utenza

- 1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà territoriale.
- 3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività. La classificazione è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o dagli altri organi competenti di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività – professioni.

- ART. 7 -
Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1. Il tributo è posto a carico di chi, persona fisica o giuridica, posseda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti, nel territorio del Comune di Cento che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Per abitazione si intende l'unità immobiliare ad uso abitativo autonomamente iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Fabbricati.
- 2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui all'articolo 28 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 - c) per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.
- 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) il tributo, relativo a tale attività, è dovuto da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

- ART. 8 -

Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chiostri. Sono parimenti suscettibili di produrre rifiuti i balconi, terrazze e verande se chiusi completamente da strutture fisse, bilancioni per la pesca ricreativa e di mestiere, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
 - c) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime; nel caso di aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è prevista una riduzione di tale area pari al 50%;
 - d) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - e) per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo

dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. Relativamente ai locali si precisa che:

- a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);
- b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori. In particolare, per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tributo gli spogliatoi ed i servizi in genere le aree destinate al pubblico, restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva.

ART. 9 -

Modalità di misurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione del tributo sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani finestra, vani porta, il vano camino, gli armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio). La superficie delle aree scoperte assoggettate a tributo è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.
2. Il valore della superficie complessiva è arrotondato per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione decimale risulti rispettivamente superiore o inferiore/uguale al mezzo metro quadrato.
3. La superficie è assoggettata a tributo qualora il locale abbia una altezza superiore a 150 cm.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

- ART. 10 -

Esclusione totale e/o parziale – locali ed aree non soggetti a tributo

1. Non sono soggetti a tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, per mancanza del presupposto di cui al precedente art 8. Sono, altresì, esclusi in modo totale o parziale dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:
 - a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani o assimilabili e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove, per specifiche caratteristiche

adottato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con propria Delibera n. 8 del 12/12/2005 e modificato con Delibera n. 3/09 del 17 marzo 2009 o pericolosi od altri tipi di rifiuto esclusi dal conferimento al pubblico servizio al cui smaltimento provvede direttamente il produttore. Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.

b) i seguenti locali:

- privi di mobili e suppellettili **oppure** privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) con possibilità di controllo previa autorizzazione dell’utente;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a centimetri 150;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere ad atmosfera controllata e locali di essiccazione, ove, pertanto, non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- locali di pertinenza delle imprese agricole. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All’attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- locali di strutture pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sala di degenza malattie infettive;
- di fatto non utilizzati in quanto danneggiati, non agibili o perché assoggettati a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o Permesso di Costruire, per opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ecc., limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, escluso l’alloggio del portiere; per locali comuni non possono intendersi situazioni particolari in cui la proprietà risulti semplicemente indivisa (ad esempio cantine o garages co-intestati ai singoli proprietari dei piani sovrastanti in villette);
- solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l’esercizio delle attività di culto, ammesse e riconosciute dallo Stato; l’esonazione non si applica ai locali accessori (ad esempio: abitazione del sacerdote, sale di ritrovo, circoli);
- locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.).

c) aree

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi veicoli da demolire;

- aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, comprese quelle che, ubicate sul proprio fondo, sono destinate alla vendita diretta dei propri prodotti e serre;
 - aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto), quali parcheggi privati, posti auto, giardini, orti, cortili, viali, in quanto accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto) delle attività non domestiche dove non vengono svolte attività ausiliarie all'impresa, in quanto accessorie di locali ad uso non domestico o, comunque, costituenti pertinenza (superfici non operative), quali ad esempio parcheggi gratuiti al servizio di clienti e dipendenti, parcheggi ad uso dei propri automezzi, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno. Tra le aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche sono, infatti, soggette alla tariffa solo quelle che costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, quali ad esempio le aree adibite ad uso operazioni di carico e scarico (ivi comprese le banchine), movimentazione, stoccaggio di merci e/o attrezzature; nel caso di aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa è prevista una riduzione di tale area pari al 50%.
 - per qualsiasi locale o area la produzione di rifiuti urbani o assimilati può essere desunta da adeguata documentazione, quale l'attivazione di residenza, il rilascio di certificazioni di abitabilità o agibilità, il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività ecc., ferma restando la riduzione di cui agli artt. 20,21,22,23.
2. Per le utenze non domestiche, che si trovano nella situazione di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini del tributo potrà essere calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione pari al 50%.

**- ART 11 -
Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO III – TARIFFE

**- ART. 12 -
Tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

7. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 del D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. n. 158 del 27/4/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo del servizio di gestione comprende anche i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ed i costi per l'accertamento e la riscossione.

8. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito .

9. La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari.

10. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il costo del servizio di gestione comprende anche la pulizia

stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie nonché quello relativo ai rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche ed i costi per l'accertamento e la riscossione.

11. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa, con riferimento ai criteri ed ai

coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali.

- Art. 13 -

Utenze domestiche

1. Le **utenze domestiche residenti** sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del Comune, che fornisce le variazioni mensili ai fini della tariffazione.
2. Per le utenze domestiche residenti si fa riferimento:
 - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 9;
 - per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato dall'utente. Il Comune accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello desunto dall'anagrafe, se documentate in modo adeguato e rinnovate annualmente, solo nei seguenti casi:
 - a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
 - f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne;
 - g) nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 28
3. Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (cd. Centri diurni).
4. Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
5. Le **utenze domestiche non residenti** sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residenti sia costituita da un'abitazione

tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, ricompresa nella fattispecie di cui al successivo art.16, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, (ad esempio nucleo familiare del proprietario), verifiche o accertamenti.

- Art. 14 -

Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche si fa riferimento:

- alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 9;
- al tipo di attività. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.

- Art. 15 -

Raccolta differenziata rifiuto organico utenze non domestiche

Per le categorie non domestiche che appartengono alle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie...), 23 (Mense, birrerie, hamburgerie), 24 (Bar, caffè, pasticceria), 25 (Supermercato...), 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) è attiva la raccolta differenziata delle frazioni umide, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da avviare a trattamento finale al termovalorizzatore.

- ART. 16 -

Utenze non stabilmente attive

1. Per “**utenze domestiche non stabilmente attive**” previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono le abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione di situazione.
2. Per “**utenze non domestiche non stabilmente attive**” si intendono locali ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione.
3. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario .
4. Per locali non stabilmente attivi si applicano le riduzioni tariffarie di cui al successivo art. 21 e 22. Tali riduzioni sono da rinnovare annualmente.

- ART. 17 -

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
5. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

- ART. 18 -

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 19.

- ART. 19 -

Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1. Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
2. La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.
3. Per il solo anno 2013 il Comune non può aumentare la maggiorazione di cui al comma 1 ed è riservata allo Stato con versamento in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché

TITOLO IV: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART.20 -

Riduzioni del tributo

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti. In tale fattispecie si applica la riduzione del 60% sia sulla parte fissa che su quella variabile.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi di forza maggiore (per esempio sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
3. In caso di prolungata interruzione del servizio che superi la durata continuativa di 30 giorni e che determini una situazione riconosciuta dalle competenti autorità di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto, in base a documentata istanza, alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, mediante compensazione in sede di emissione della fatturazione successiva. Ciò avverrà riducendo la parte variabile della tariffa in modo proporzionale ai giorni di interruzione.

- ART. 21 -

Riduzioni del tributo per utenze domestiche

1. Per i locali ad uso domestico, di cui all'articolo 16 comma 2, occupati per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, si applica un coefficiente di riduzione del 20% (venti per cento) dell'intera tariffa.
2. **Nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno continuativi (contratto di locazione espressamente intestato alla persona richiedente oppure dichiarazione della struttura ospitante comprovante tale domiciliazione ad esempio in caso di borse di studio), è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.
3. Alle utenze domestiche che effettuano il **compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio**, viene riconosciuta un'agevolazione del 35% della quota variabile. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica da parte del Gestore (che si assume il relativo onere). Tale agevolazione è da rinnovare annualmente.

- ART. 22 -

Riduzioni del tributo per utenze non domestiche

1. Per i locali ad **uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali**, risultante dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, e comunque occupati per un periodo inferiore ai 183

giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 15% (quindici per cento) dell'intera tariffa.

2. Alle **utenze non domestiche** che in via continuativa hanno devoluto prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata di prodotti alimentari. La ditta che intende fruire di suddetto sconto è tenuta a concordare preventivamente tale attività con il Comune e a trasmettere a questo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. Tale documentazione è soggetta al controllo dei competenti uffici comunali. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:

- per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di **prodotti alimentari devoluti** (nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal prodotto tra Kd·S e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa);

- per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 €/tonn per le tonnellate di **prodotti alimentari devoluti** entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20€/tonn. L'importo complessivo dello sconto non può comunque essere superiore l'intera quota variabile della tariffa;

- Art. 23 -

Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti speciali e avviati a recupero

Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e speciali assimilati, esclusi gli imballaggi terziari è riconosciuta una riduzione della tariffa che sarà stabilita nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

- ART. 24 -

Collaborazione attiva

1. La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, che provvedono alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

2. Ai cittadini che conferiscono a propria cura rifiuti urbani raccolti in modo differenziato presso i Centri Comunali di Raccolta Attrezzati dotati di apposito sistema di rilevazione e pesatura, verrà

riconosciuta una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa , con le seguenti modalità:

Tipologia di rifiuto	Riduzione Q.V. (€/Kg)
Pile, farmaci scaduti, RUP	0,30
Plastica, olio vegetale, olio minerale, batterie	0,20
Carta e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti metallici, TV – RAEE, ingombranti, Stracci	0,05
Inerti	0,01

- ART. 25 -

Criteria di cumulabilità delle riduzioni ed agevolazioni

1. In caso di coesistenza di riduzioni ed agevolazioni esse vengono cumulate fra loro fino ad un massimo del 70% della quota fissa e del 100% della quota variabile.

- ART. 26-

Interventi a favore delle utenze

2. Con apposita deliberazione, nell'ambito di interventi socio-assistenziali, di carattere sociale e di rilancio dell'economia si possono concedere contributi per il pagamento totale o parziale del tributo delle utenze domestiche e non domestiche. La delibera individua i soggetti destinatari dei contributi , fissa i criteri, determina l'ammontare e le modalità di erogazione degli stessi.

3. La spesa derivante dai predetti contributi agevolativi è a completo carico del bilancio comunale.

TITOLO V: RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- ART. 27 -

Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il versamento del tributo è effettuato in tre rate quadrimestrali scadenti nei mesi di aprile, agosto e dicembre.
3. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/4/2013:
 - la scadenza della prima rata è fissata decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della citata delibera, come previsto dalla legge;
 - la scadenza della seconda rata è fissata al 31 agosto 2013.

4. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
5. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

- ART. 28 -

Dichiarazione d'inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. I soggetti individuati all'articolo 7 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
10. La dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione, corredata di planimetria rappresentativa, deve contenere le seguenti informazioni relative ai soggetti destinatari del servizio:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società, enti od istituzioni;

 - indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;
 - indirizzo di recapito della fattura;
 - indirizzo dei locali e/o aree soggetti a tariffa;
 - superficie, planimetrie ed identificativi catastali dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d'uso ed eventualmente per loro partizioni; in particolare dovranno essere fornite, nel caso di utenze non domestiche, visure della CCIAA, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle di cui si chiede l'esonero per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi (ai sensi del presente regolamento, ecc.), eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc);
 - numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;
 - data di inizio del possesso o detenzione;
 - identificativo del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'area nel caso che il soggetto destinatario del servizio non sia proprietario;
 - data di presentazione della dichiarazione;
 - sottoscrizione della dichiarazione con firma leggibile.

- ART. 29-

Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data effettiva di cessazione.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario Responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto

l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

- ART. 30 -

Poteri del Comune

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il Funzionario Responsabile del tributo è nominato dal concessionario.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Funzionario Responsabile, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

- ART. 31 -

Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, provvede a notificare al contribuente, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

- ART. 32 -

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - le sanzioni sono applicate per intero.

-Art. 33 -

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**- ART. 34 -
Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**- ART. 35 -
Entrata in vigore del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

**- ART. 36 -
Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**- ART. 37 -
Disposizioni transitorie**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti
- composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,
- quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.